REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/71 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1971

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti menzionati all'articolo 1 di detto regolamento, senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'anzidetto articolo 3 bis, qualora la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 3 risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti con aggiunta di zucchero rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 865/68, si applicano a tali prodotti le disposizioni dell'articolo 3 bis anziché di quelle dell'articolo 3 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1426/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, che stabilisce nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui al suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1426/71, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria per un determinato prodotto la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso ;

considerando che i pomodori pelati, i concentrati di pomodori, i succhi di pomodori, di arance e di limoni sono prodotti senza aggiunta di zucchero aventi importanza economica ; che, poiché la restituzione fissata in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 865/68 è insufficiente per permettere l'esportazione delle ciliegie sciroppate, occorre sostituire per questi prodotti la restituzione summenzionata con quella prevista dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68 ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, segnatamente ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso ;

considerando che il Comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68 sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 3.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg di prodotto (incluso imballaggio immediato)
ex 20.02 C	Pomodori pelati	6,— (1)
ex 20.02 C	Concentrato di pomodori :	
	— con contenuto in estratto secco :	
	— di 12 % e più, ma inferiore a 18 %	4,82 (1)
	— di 18 % e più, ma inferiore a 28 %	7,39 (1)
	— di 28 % e più, ma inferiore a 36 %	9,— (1)
	— di 36 % e più, ma inferiore a 95 %	11,57 (1)
	— di 95 % e più,	30,60 (1)
ex 20.06 B	Ciliegie sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore a 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso)	9,60 (2)
ex 20.07	Succo di pomodori	3,68
ex 20.07	Succo di arance puro, senza aggiunta di altre sostanze :	
	— non concentrato (di un valore Brix compreso tra 10 e 12 gradi)	1,74
	— concentrato	
	— per tasso di concentrazione (11 gradi Brix)	1,74
ex 20.07	Succo di limoni puro, senza aggiunta di altre sostanze :	
	— non concentrato (di un valore Brix compreso tra 7 e 11 gradi)	0,74
	— concentrato	
	— per tasso di concentrazione (9 gradi Brix)	0,74

(1) Per esportazioni verso tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti d'America.
(2) Questa restituzione sostituisce quella prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 865/68.